

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2000

che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi

[notificata con il numero C(2000) 2685]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/657/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2247/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 spetta alla Commissione decidere se autorizzare, eventualmente a condizioni specifiche, oppure vietare l'importazione di ogni singolo prodotto chimico soggetto alla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC — «Prior Informed Consent»).

(2) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente («UNEP») e la FAO sono stati designati come organismi preposti alle funzioni di segretariato per l'applicazione della procedura PIC provvisoria definita nell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari della convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale, in particolare la risoluzione sugli accordi interinali.

(3) Alcuni prodotti chimici, tra cui antiparassitari o formulati di antiparassitari, sui quali la Commissione ha ricevuto informazioni dal segretariato ad interim in forma di documenti di orientamento per le decisioni, sono stati aggiunti a quelli soggetti alla procedura PIC provvisoria.

(4) La Commissione, come autorità comune designata, è tenuta a trasmettere al segretariato della procedura PIC provvisoria le proprie decisioni, per conto della Comunità e degli Stati membri.

(5) Il segretariato ad interim ha invitato le parti che aderiscono alla procedura PIC ad utilizzare l'apposito formulario di risposta del paese importatore per dare informazioni sulle rispettive decisioni in materia di importazioni.

(6) La Commissione è tenuta a ricorrere, laddove possibile, alle procedure comunitarie esistenti e a vegliare affinché le risposte non siano incompatibili con la legislazione comunitaria in vigore. Tuttavia, la Commissione deve anche tenere conto dei divieti o delle rigorose restrizioni imposte dagli Stati membri in attesa di una decisione della Comunità.

(7) Le sostanze binapacril, captafol, esaclorobenzene, pentaclorofenolo e toxafene sono vietate o soggette a rigorose restrizioni a livello comunitario, in particolare a norma della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in

<sup>(1)</sup> GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 282 del 20.10.1998, pag. 12.

commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/188/CEE <sup>(2)</sup> o della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/77/CE <sup>(4)</sup>. Pertanto occorre adottare una decisione definitiva sull'importazione di tali sostanze.

- (8) La sostanze 2,4,5-T, clorobenzilato, lindano, metamidofos, paration-metile, monocrotofos, paratione e fosfamidone sono disciplinate a livello comunitario, in particolare dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/50/CE <sup>(6)</sup> o dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(7)</sup>, che prevedono entrambe un periodo di transizione durante il quale gli Stati membri possono adottare decisioni nazionali in merito alle sostanze e ai prodotti che rientrano nel loro campo di applicazione, in attesa di una deci-

sione della Comunità. Pertanto occorre adottare una decisione provvisoria sull'importazione di tali sostanze.

- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio <sup>(8)</sup>,

DECIDE:

*Articolo unico*

Sono adottate le decisioni sulle importazioni relative alle sostanze chimiche 2,4,5-T, binapacril, captafol, clorobenzilato, esaclorobenzene, lindano, metamidofos, paration-metile, monocrotofos, paratione, pentaclorofenolo, fosfamidone e toxafene, di cui ai formulari di risposta del paese importatore allegati alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2000.

*Per la Commissione*

Margot WALLSTRÖM

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU L 92 del 13.4.1991, pag. 42.

<sup>(3)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

<sup>(4)</sup> GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 198 del 4.8.2000, pag. 39.

<sup>(7)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU 196 del 16.8.1967, pag.1.

ALLEGATO

**RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE**

**Comunità europea** (Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	2,4,5-T
1.2.	Numero CAS	93-76-5
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Antiparassitario <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato antiparassitario altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	<input type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input type="checkbox"/> <b>Decisione definitiva (compilare la sezione 5)</b> <input type="checkbox"/> <b>Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)</b>		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b> L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>	
5.3.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b> Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.4.	<b>Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva</b> Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:	

5.5.	<b>Osservazioni</b> Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa a una di queste due ultime domande:		per essere utilizzato nel paese?
per essere esportato?			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni			
<b>SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA</b>			
6.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b>		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>		
6.3.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b>		
	Le suddette condizioni sono:		
	Stati membri che non autorizzano l'importazione: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.		
	Stati membri che autorizzano l'importazione (autorizzazione scritta preventiva obbligatoria): Francia, Grecia, Portogallo e Regno Unito.		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.4.	<b>Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva</b>		
	<b>Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
In attesa di una decisione definitiva, sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:			
— Il 2,4,5-T è incluso nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti ai sensi della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.			
— Il prodotto chimico è già vietato nei seguenti Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e nei paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dalla loro legislazione nazionale.			
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2003.			
Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).			

<b>6.5.</b>	<b>Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva</b>	
	<p>Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti:</p> <p>Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti:</p> <p>Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:</p>	
<b>6.6.</b>	<b>Osservazioni</b>	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:		
<b>SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI</b>		
Il 2,4,5-T è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE come: Xn; R22 (novico, nocivo per ingestione) — Xi; R36/37/38 (irritante; irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).		
<b>SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA</b>		
<b>Istituzione</b>	Commissione europea — DG Ambiente	
<b>Indirizzo</b>	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles	

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	Binapacril
1.2.	Numero CAS	485-31-4
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Antiparassitario <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato antiparassitario altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in questione in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	<input type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input type="checkbox"/> <b>Decisione definitiva (compilare la sezione 5)</b> <input type="checkbox"/> <b>Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)</b>		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b> L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>	
5.3.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b> Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.4.	<b>Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva</b> Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Il binapacril è ripreso nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13) in quanto sostanza il cui uso come prodotto fitosanitario è vietato. È vietato utilizzare o immettere sul mercato tutti i prodotti fitosanitari che contengono come principio attivo il binapacril conformemente alla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata dalla direttiva 90/533/CEE del 15 ottobre 1990 (GU L 296 del 27.10.1990, pag. 63). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).	

5.5.	<b>Osservazioni</b> Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni			
<b>SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA</b>			
6.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b>		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>		
6.3.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b>		
	Le suddette condizioni sono:		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.4.	<b>Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva</b>		
	<b>Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?</b>		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In attesa di una decisione definitiva, si sono adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:		
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____		
	Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:		

<b>6.5.</b>	<b>Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva</b>	
	<p>Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti:</p> <p>Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti:</p> <p>Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:</p>	
<b>6.6.</b>	<b>Osservazioni</b>	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Altre osservazioni:	
<b>SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI</b>		
<p>Il binapacril è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Ripr. Cat. 2; R61 (tossicità riproduttiva nella categoria 2; può danneggiare i bambini non ancora nati) — Xn; R21/22 (nocivo a contatto con la pelle e per ingestione).</p>		
<b>SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA</b>		
<b>Istituzione</b>	Commissione europea — DG Ambiente	
<b>Indirizzo</b>	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles	

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	Captafol
1.2.	Numero CAS	2425-06-1
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Antiparassitario <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato antiparassitario altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	<input type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input type="checkbox"/> <b>Decisione definitiva (compilare la sezione 5)</b> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)</b>		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b> L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>	
5.3.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b> Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.4.	<b>Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva</b> Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo: Il captafol è ripreso nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13) in quanto sostanza il cui uso come prodotto fitosanitario è vietato. È vietato utilizzare o immettere sul mercato tutti i prodotti fitosanitari che contengono come principio attivo il captafol conformemente alla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata dalla direttiva 90/533/CEE del 15 ottobre 1990 (GU L 296 del 27.10.1990, pag. 63). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).	

5.5.	<b>Osservazioni</b> Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:		per essere utilizzato nel paese?
per essere esportato?			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni			
<b>SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA</b>			
6.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b>		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>		
6.3.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b>		
	Le suddette condizioni sono:		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.4.	<b>Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva</b>		
	<b>Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?</b>		<input type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
In attesa di una decisione definitiva, sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:			
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____			
Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:			

<b>6.5. Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva</b>	
<p>Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti:</p> <p>Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti:</p> <p>Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:</p>	
<b>6.6. Osservazioni</b>	
È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:	
<b>SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI</b>	
<p>Il captafol è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Carc. Cat. 2; R45 (carcinogeno nella categoria 2; può provocare il cancro) — R 43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).</p>	
<b>SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA</b>	
<b>Istituzione</b>	Commissione europea — DG Ambiente
<b>Indirizzo</b>	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	Clorobenzilato
1.2.	Numero CAS	510-15-6
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Antiparassitario <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato antiparassitario altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	<input type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input type="checkbox"/> <b>Decisione definitiva (compilare la sezione 5)</b> <input type="checkbox"/> <b>Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)</b>		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b> L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>	
5.3.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b> Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.4.	<b>Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva</b> Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:	

5.5.	<b>Osservazioni</b> Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:		per essere utilizzato nel paese?
per essere esportato?			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni			
<b>SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA</b>			
6.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b>		
L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
6.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>		
6.3.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b>		
Le suddette condizioni sono:			
Stati membri che non autorizzano l'importazione: Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.			
Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è obbligatoria un'autorizzazione scritta preventiva): Austria, Francia, Grecia, Portogallo e Regno Unito.			
Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
6.4.	<b>Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva</b>		
<b>Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Sì</b>	<input type="checkbox"/> <b>No</b>
In attesa di una decisione definitiva, sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:			
— il clorobenzilato è incluso nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1),			
— il prodotto chimico è già vietato nei seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e nei paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dalla loro legislazione nazionale.			
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2003.			
Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).			

<b>6.5.</b>	<b>Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva</b>	
	<p>Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti:</p> <p>Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti:</p> <p>Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:</p>	
<b>6.6.</b>	<b>Osservazioni</b>	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:		
<b>SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI</b>		
<p>Il clorobenzilato è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Xn; R22 (nocivo; nocivo per ingestione) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente).</p>		
<b>SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA</b>		
<b>Istituzione</b>	Commissione europea — DG Ambiente	
<b>Indirizzo</b>	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles	

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1.	Denominazione comune Esaclorobenzene
1.2.	Numero CAS 118-74-1
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input checked="" type="checkbox"/> Antiparassitario <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato antiparassitario altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	<input type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input type="checkbox"/> <b>Decisione definitiva (compilare la sezione 5)</b> <input type="checkbox"/> <b>Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)</b>	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b> L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>
5.3.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b> Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4.	<b>Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva</b> Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: L'esaclorobenzene è ripreso nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13) in quanto sostanza il cui uso come prodotto fitosanitario è vietato. È vietato utilizzare o immettere sul mercato tutti i prodotti fitosanitari che contengono come principio attivo l'esaclorobenzene conformemente alla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).

5.5.	<b>Osservazioni</b> Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:		per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Altre osservazioni			
<b>SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA</b>			
6.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b>		
L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
6.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>		
6.3.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b>		
Le suddette condizioni sono:			
Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
6.4.	<b>Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva</b>		
<b>Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?</b>		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In attesa di una decisione definitiva, si sono adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:			
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____			
Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:			

<b>6.5. Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva</b>	
<p>Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti:</p> <p>Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti:</p> <p>Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:</p>	
<b>6.6. Osservazioni</b>	
È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:	
<b>SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI</b>	
<p>L'esaclorobenzene è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Carc. Cat. 2; R45 (carcinogeno nella categoria 2; può provocare il cancro) — T; R48/25 (tossico; tossico; pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata e per ingestione) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).</p>	
<b>SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA</b>	
<b>Istituzione</b>	Commissione europea — DG Ambiente
<b>Indirizzo</b>	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	Lindano
1.2.	Numero CAS	58-89-9
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Antiparassitario <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato antiparassitario altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	<input type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input type="checkbox"/> <b>Decisione definitiva (compilare la sezione 5)</b> <input type="checkbox"/> <b>Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)</b>		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b> L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>	
5.3.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b> Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.4.	<b>Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva</b> Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:	

5.5.	<b>Osservazioni</b> Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:		per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Altre osservazioni			
<b>SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA</b>			
6.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b>		
L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
6.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>		
6.3.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b>		
Le suddette condizioni sono:			
Stati membri che non autorizzano l'importazione: Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.			
Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è obbligatoria un'autorizzazione scritta preventiva): Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Spagna, Portogallo e Regno Unito.			
Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
6.4.	<b>Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva</b>		
<b>Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In attesa di una decisione definitiva, sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:			
— il lindano è incluso nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1) e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1),			
— il prodotto chimico è già vietato nei seguenti Stati membri: Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia e nei paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dalla loro legislazione nazionale.			
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2003 per i prodotti fitosanitari ed entro il 2008 per i biocidi.			
Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).			

<b>6.5.</b>	<b>Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva</b>		
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti:		
	Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:		
<b>6.6.</b>	<b>Osservazioni</b>		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:			
<b>SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI</b>			
Il lindano è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: T; R23/24/25 (tossico; tossico per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione) — Xi; R36/38 (irritante per gli occhi e per la pelle) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).			
<b>SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA</b>			
<b>Istituzione</b>	Commissione europea — DG Ambiente		
<b>Indirizzo</b>	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles		

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1.	Denominazione comune Metamidofos
1.2.	Numero CAS 10265-92-6
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input type="checkbox"/> Antiparassitario <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input checked="" type="checkbox"/> Formulato antiparassitario altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	<input type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input type="checkbox"/> <b>Decisione definitiva (compilare la sezione 5)</b> <input type="checkbox"/> <b>Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)</b>	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b> L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>
5.3.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b> Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4.	<b>Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva</b> Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

5.5.	<b>Osservazioni</b> Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:		per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Altre osservazioni			
<b>SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA</b>			
6.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b>		
L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
6.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>		
6.3.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b>		
Le suddette condizioni sono:			
Stati membri che non autorizzano l'importazione: Danimarca, Irlanda, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.			
Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è obbligatoria un'autorizzazione preventiva scritta): Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo e il Regno Unito.			
Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
6.4.	<b>Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva</b>		
<b>Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>	
In attesa di una decisione definitiva, sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:			
— il metamidofos è incluso nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).			
— Il prodotto chimico è già vietato nei seguenti Stati membri: Danimarca, Irlanda, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dalla loro legislazione nazionale.			
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2003.			
Nome completo ed indirizzo dell'autorità/istituzione che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).			

<b>6.5.</b>	<b>Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva</b>	
	<p>Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti:</p> <p>Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti:</p> <p>Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:</p>	
<b>6.6.</b>	<b>Osservazioni</b>	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni		
<b>SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI</b>		
<p>Il metamidofos è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: T+; R28 (molto tossico; molto tossico per ingestione) — T; R24 (tossico; tossico a contatto con la pelle) — Xi; R36 (irritante; irritante per gli occhi) — N; R50 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici).</p>		
<b>SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA</b>		
<b>Istituzione</b>	Commissione europea — DG Ambiente	
<b>Indirizzo</b>	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles	

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1.	Denominazione comune Paration-metile
1.2.	Numero CAS 298-00-0
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input type="checkbox"/> Antiparassitario <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input checked="" type="checkbox"/> Formulato antiparassitario altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	<input type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare la sezione 5) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b> L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>
5.3.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b> Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4.	<b>Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva</b> Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

5.5.	<b>Osservazioni</b> Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:		per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Altre osservazioni			
<b>SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA</b>			
6.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b>		
L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
6.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>		
6.3.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b>		
Le suddette condizioni sono:			
Stati membri che non autorizzano l'importazione: Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.			
Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è obbligatoria un'autorizzazione preventiva scritta): Austria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo e Regno Unito.			
Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
6.4.	<b>Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva</b>		
<b>Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In attesa di una decisione definitiva, sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:			
— il paration-metile è incluso nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1) e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1),			
— il prodotto chimico è già vietato nei seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e nei paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dalla loro legislazione nazionale.			
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2003 (per i fitosanitari) e entro il 2008 (per i biocidi).			
Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).			

<b>6.5.</b>	<b>Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva</b>	
	<p>Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti:</p> <p>Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti:</p> <p>Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:</p>	
<b>6.6.</b>	<b>Osservazioni</b>	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:		
<b>SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI</b>		
<p>Il paration-metile è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: T+; R28 (molto tossico; molto tossico per ingestione) — T; R24 (tossico; tossico a contatto con la pelle)</p>		
<b>SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA</b>		
<b>Istituzione</b>	Commissione europea — DG Ambiente	
<b>Indirizzo</b>	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles	

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1.	Denominazione comune Monocrotofos
1.2.	Numero CAS 6923-22-4
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input type="checkbox"/> Antiparassitario <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input checked="" type="checkbox"/> Formulato antiparassitario altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	<input type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare la sezione 5) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b> L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>
5.3.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b> Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4.	<b>Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva</b> Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

5.5.	<b>Osservazioni</b> Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:		per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Altre osservazioni			
<b>SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA</b>			
6.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b>		
L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
6.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>		
6.3.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b>		
Le suddette condizioni sono:			
Stati membri che non autorizzano l'importazione: Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.			
Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è obbligatoria un'autorizzazione scritta preventiva): Austria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Spagna, Portogallo e Regno Unito.			
Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
6.4.	<b>Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva</b>		
<b>Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In attesa di una decisione definitiva, sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:			
— il monocrotofos è incluso nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1) e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1),			
— il prodotto chimico è già vietato nei seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e nei paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dalla loro legislazione nazionale.			
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2003.			
Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).			

<b>6.5.</b>	<b>Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva</b>	
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti:	
	Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
<b>6.6.</b>	<b>Osservazioni</b>	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni		
<b>SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI</b>		
Il monocrotofos è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Muta. Cat. 3; R40 (mutageno categoria 3; possibilità di effetti irreversibili) — T+; R26/28 (molto tossico; molto tossico per inalazione e per ingestione) — T; R24 (tossico; tossico a contatto con la pelle) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).		
<b>SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA</b>		
<b>Istituzione</b>	Commissione europea — DG Ambiente	
<b>Indirizzo</b>	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles	

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1.	Denominazione comune Paration
1.2.	Numero CAS 56-38-2
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input type="checkbox"/> Antiparassitario <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input checked="" type="checkbox"/> Formulato antiparassitario altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	<input type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare la sezione 5) <input checked="" type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b> L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>
5.3.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b> Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4.	<b>Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva</b> Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

5.5.	<b>Osservazioni</b> Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:		per essere utilizzato nel paese?
per essere esportato?			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni			
<b>SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA</b>			
6.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b>		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>		
6.3.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b>		
	Le suddette condizioni sono:		
	Stati membri che non autorizzano l'importazione: Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.		
	Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è obbligatoria un'autorizzazione scritta preventiva): Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo e Regno Unito.		
Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
6.4.	<b>Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva</b>		
	<b>Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In attesa di una decisione definitiva, sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:			
— il paration è incluso nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1) e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1),			
— il prodotto chimico è già vietato nei seguenti Stati membri: Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dalla loro legislazione nazionale.			
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2003 (per i prodotti fitosanitari) ed entro il 2008 (per i biocidi).			
Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).			

<b>6.5.</b>	<b>Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva</b>	
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti:	
	Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
<b>6.6.</b>	<b>Osservazioni</b>	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni		
<b>SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI</b>		
Il paration è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE e del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: T+; R27/28 (molto tossico; molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).		
<b>SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA</b>		
<b>Istituzione</b>	Commissione europea — DG Ambiente	
<b>Indirizzo</b>	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles	

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1.	Denominazione comune Pentaclorofenolo
1.2.	Numero CAS 87-86-5
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input checked="" type="checkbox"/> Antiparassitario <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato antiparassitario altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	<input type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input type="checkbox"/> <b>Decisione definitiva</b> ( <i>compilare la sezione 5</i> ) <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Risposta provvisoria</b> ( <i>compilare la sezione 6</i> )	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b> L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>

<b>5.3.</b>	<b>X Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b>	
	<p>Stati membri che non autorizzano l'importazione: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.</p> <p>Stati membri che autorizzano l'importazione per usi limitati, per deroga, fino al 31 dicembre 2008: Francia, Irlanda, Portogallo e Regno Unito. Stato membro che autorizza l'importazione per usi limitati, per deroga, fino al 1° gennaio 2004: Spagna. Si applicano le condizioni seguenti:</p> <p>le sostanze ed i preparati che contengono PCP, i suoi sali o i suoi esteri possono essere immessi sul mercato per essere utilizzati in impianti industriali che non consentono le emissioni e/o lo scarico di PCP in quantità superiori a quella stabilita dalla legislazione vigente:</p> <p>a) nel trattamento del legno. I legni trattati non possono essere utilizzati all'interno di edifici o per la fabbricazione o l'ulteriore trattamento di container destinati alla coltura e di imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti grezzi, intermedi o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale;</p> <p>b) nell'impregnazione di fibre e di tessuti altamente resistenti non destinati all'abbigliamento o alla decorazione interna;</p> <p>c) in casi eccezionali autorizzati su base individuale.</p> <p>In ogni caso, il PCP utilizzato da solo o come componente di preparazioni, conformemente alle suddette deroghe, deve avere un tenore totale di esaclorodibenzoparadiossina (HCDD) inferiore a due parti per milione (ppm). Queste sostanze e questi preparati possono essere immessi sul mercato solo in imballaggi di capacità uguale o superiore a 20 litri e non possono essere vendute al grande pubblico.</p> <p>Nel rispetto delle altre disposizioni comunitarie in materia di etichettatura, l'imballaggio di queste preparazioni deve recare in maniera leggibile ed indelebile la menzione seguente: «Riservato agli utilizzatori industriali e professionali».</p> <p>Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</span></p> <p>Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</span></p>	
<b>5.4.</b>	<b>Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva</b>	
	<p>Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:</p> <p>Il pentaclorofenolo è incluso nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13) come prodotto chimico soggetto a rigorose restrizioni. L'immissione sul mercato e l'uso di prodotti che contengono pentaclorofenolo, i suoi sali ed i suoi esteri è vietato dalla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976 (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201), modificata dalla direttiva 91/173/CEE del 21 marzo 1991 (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 34) e dalla direttiva 1999/51/CE (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 22).</p> <p>Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).</p>	
<b>5.5.</b>	<b>Osservazioni</b> Cfr. punti 5.3 e 5.4	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</span>
		per essere esportato? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</span>
	Altre osservazioni	

<b>SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA</b>	
<b>6.1.</b>	<p><input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b></p> <p>L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<b>6.2.</b>	<p><input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b></p>
<b>6.3.</b>	<p><input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b></p> <p>Le suddette condizioni sono:</p> <p>Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<b>6.4.</b>	<p><b>Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva</b></p> <p><b>Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In attesa di una decisione definitiva, si sono adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:</p> <p>Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____</p> <p>Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:</p>
<b>6.5.</b>	<p><b>Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva</b></p> <p>Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti:</p> <p>Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti:</p> <p>Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:</p>

<b>6.6. Osservazioni</b>			
È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni			
<b>SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI</b>			
<p>Il pentaclorofenolo è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Carc. Cat. 3; R40 (carcinogeno nella categoria 3; possibilità di effetti irreversibili) — T+; R26 (molto tossico; molto tossico per inalazione) — T; R24/25 (tossico; tossico a contatto con la pelle e per ingestione) — Xi; R36/37/38 (irritante; irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente).</p>			
<b>SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA</b>			
<b>Istituzione</b>	DG Ambiente — Commissione europea		
<b>Indirizzo</b>	Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles		

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1.	Denominazione comune Fosfamidone
1.2.	Numero CAS 13171-21-6 / 23783-98-4 / 297-99-4
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input type="checkbox"/> Antiparassitario <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input checked="" type="checkbox"/> Formulato antiparassitario altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	<input type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare la sezione 5) <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b> L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>
5.3.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b> Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4.	<b>Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva</b> Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

5.5.	<b>Osservazioni</b> Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa a una di queste due ultime domande:		per essere utilizzato nel paese?
per essere esportato?			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni			
<b>SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA</b>			
6.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b>		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>		
6.3.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b>		
	Le suddette condizioni sono:		
	Stati membri che non autorizzano l'importazione Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.		
	Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è obbligatoria un'autorizzazione scritta preventiva): Austria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Spagna, Portogallo, Svezia e Regno Unito.		
		Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.4.	<b>Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva</b>		
	<b>Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
In attesa di una decisione definitiva, sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:			
— il fosfamidone è incluso nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1),			
— il prodotto chimico è già vietato nei seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e nei paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dalla loro legislazione nazionale.			
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2003.			
Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).			

<b>6.5.</b>	<b>Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva</b>		
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti:		
	Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:		
<b>6.6.</b>	<b>Osservazioni</b>		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni			
<b>SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI</b>			
Il fosfamidone è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Muta. Cat. 3; R40 (mutageno categoria 3; possibilità di effetti irreversibili) — T+; R28 (molto tossico, molto tossico per ingestione) — T; R24 (tossico; tossico a contatto con la pelle) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).			
<b>SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA</b>			
<b>Istituzione</b>	Commissione europea — DG Ambiente		
<b>Indirizzo</b>	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles		

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	Toxafene
1.2.	Numero CAS	8001-35-2
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Antiparassitario <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato antiparassitario altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	<input type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Decisione definitiva (compilare la sezione 5)</b> <input type="checkbox"/> <b>Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)</b>		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b> L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>	
5.3.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b> Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5.4.	<b>Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva</b> Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Il toxafene è ripreso nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13) in quanto sostanza il cui uso come prodotto fitosanitario è vietato. È vietato utilizzare o immettere sul mercato tutti i prodotti fitosanitari che contengono come principio attivo il toxafene conformemente alla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata dalla direttiva 83/131/CEE del 14 marzo 1983 (GU L 91 del 9.4.1983, pag. 35). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).	

5.5.	<b>Osservazioni</b> Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa a una di queste due ultime domande:		per essere utilizzato nel paese?
per essere esportato?			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni			
<b>SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA</b>			
6.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b>		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>		
6.3.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche</b>		
	Le suddette condizioni sono:		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.4.	<b>Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva</b>		
	<b>Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?</b>		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In attesa di una decisione definitiva, sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:			
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____			
Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:			

<b>6.5.</b>	<b>Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva</b>	
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti:	
	Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
<b>6.6.</b>	<b>Osservazioni</b>	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni		
<b>SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI</b>		
Il toxafene è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Carc. Cat. 3; R40 (carcinogeno nella categoria 3; possibilità di effetti irreversibili) — T; R25 (tossico; tossico per ingestione) — Xn; R21 (nocivo; nocivo a contatto con la pelle) — Xi; R37/38 (irritante; irritante per le vie respiratorie e la pelle) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).		
<b>SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA</b>		
<b>Istituzione</b>	Commissione europea — DG Ambiente	
<b>Indirizzo</b>	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles	